



Sintesi della policy  
di gestione del rischio di riciclaggio e di  
finanziamento del terrorismo  
e delle sanzioni finanziarie internazionali  
del Gruppo Bancario Banca Generali  
(Policy AML/IS)

## INDICE

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
1.1 Normativa di riferimento.....	4
<b>2. POLICY DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLE SANZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI DEL GRUPPO BANCARIO BANCA GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. AMBITO DEI CONTROLLI AML/IS.....</b>	<b>6</b>
3.1 Focus sull'adeguata verifica rafforzata (EDD) .....	6
3.2 Segnalazione di operazioni sospette .....	7
<b>4. QUESTIONARIO DI WOLFSBERG.....</b>	<b>8</b>

## 1. PREMESSA

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti, soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

La natura mutevole delle minacce del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto.

Le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) – principale organismo internazionale di coordinamento in materia – prevedono che le autorità pubbliche e il settore privato identifichino e valutino i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti, al fine di adottare adeguate misure di mitigazione.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.

L'intensità dei presidi di prevenzione e contrasto va modulata secondo un approccio basato sul rischio (c.d. *Risk Based Approach*), focalizzandosi sulle fattispecie meritevoli di maggiore attenzione e realizzato rendendo più efficace l'attività di monitoraggio e più efficiente l'allocazione delle risorse. Tale approccio costituisce il punto cardine per il comportamento dei soggetti obbligati e per l'azione di controllo della Autorità.

Un'efficace attività di prevenzione dei rischi non può, in ogni caso, essere demandata alle sole funzioni di controllo, ma deve svolgersi, in primo luogo, dove il rischio viene generato, in particolare nell'ambito delle linee operative.

Il complesso delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è finalizzato a dettare misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto, alla prestazione professionale, al prodotto o all'operazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e delle complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico.

La *policy* ha quale principale obiettivo quello di definire:

- le regole di governo, i ruoli e le responsabilità in materia di contrasto ai rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e sanzioni internazionali, da adottare nell'ambito del Gruppo nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale per quanto attiene alle Società con sede in un Paese non UE, e fermo restando l'applicazione di limiti più restrittivi imposti dalla normativa nazionale;
- le linee guida di Gruppo per il contrasto ai rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e sanzioni internazionali.

I principi richiamati nella *policy* trovano attuazione nella documentazione interna di dettaglio (es. manuale antiriciclaggio, circolari, procedure operative etc.), nella quale sono meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, alla base del rispetto dei principi e delle normative in tema di presidio dei rischi in perimetro.

Il presente documento definisce le linee guida strategiche che tutte le Società del Gruppo Banca Generali sono tenute ad osservare per quanto attiene alla predisposizione della propria normativa interna di contrasto dei fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e in materia di sanzioni internazionali.

## 1.1 Normativa di riferimento

In ambito comunitario, la principale normativa di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo è costituita dal Regolamento AML (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 (applicabile dal 10 luglio 2027), dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (VI° Direttiva Antiriciclaggio) del 31 maggio 2024 (in corso di recepimento da parte dei legislatori nazionali), dalla Direttiva 2015/849/UE e dalla Direttiva 2018/843/UE di modifica della precedente (rispettivamente dette IV° e V° Direttiva Antiriciclaggio). Rilevano inoltre, tra le altre, le disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019, che integra la Direttiva 2015/849/UE per quanto riguarda il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni Paesi terzi. Rilevano, inoltre, le “linee guida” tempo per tempo emanate dall’EBA - *European Banking Authority*, nonché i Regolamenti dell’Unione Europea circa le misure restrittive nei confronti di determinati soggetti o volte a regolamentare l’import/export/transito di alcuni beni e servizi da/per alcuni Paesi (cd. “embargo” commerciale e/o finanziario).

A livello nazionale, la principale normativa di riferimento è rappresentata da:

- D.Lgs. 22/6/2007, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale;
- D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’attuazione delle suddette Direttive;
- TUB - D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- Disposizioni di Vigilanza - Circolare 285 *Disposizioni di Vigilanza per le banche* del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia e successive modifiche;
- Disposizioni attuative del Decreto Antiriciclaggio emanate tempo per tempo dalle Autorità di Vigilanza di Settore (Banca d’Italia e IVASS per quanto attiene all’intermediazione di prodotti assicurativi);
- Delibera CONSOB n. 18731, Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche.

Completano il quadro di riferimento nazionale i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), le comunicazioni della Vigilanza, gli indicatori di anomalia e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF.

## 2. POLICY DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLE SANZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI DEL GRUPPO BANCARIO BANCA GENERALI

Banca Generali e le società del Gruppo Bancario sono fortemente impegnate nell’evitare che i prodotti e i servizi offerti siano utilizzati per finalità criminali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tale scopo, promuovono al loro interno una cultura improntata al pieno rispetto delle disposizioni vigenti e all’efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione “passiva”, finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate, e di collaborazione “attiva”, volta all’individuazione e segnalazione delle operazioni di riciclaggio sospette.

Al fine di adempiere compiutamente alle disposizioni emanate, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/07, da Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziarie a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, oltre ad attuare un efficace governo dei rischi, il Gruppo Bancario adotta adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione è modulata secondo le specificità delle diverse componenti del Gruppo e del rischio insito nelle attività svolte.

La Policy AML/IS, approvata dal Consiglio di amministrazione, è applicata a livello di Gruppo ed è costantemente aggiornata. Essa si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca volti a garantire il rispetto della normativa vigente e costituisce il documento base dell'intero sistema dei presidi antiriciclaggio, antiterrorismo e in materia di sanzioni internazionali del Gruppo Bancario, redatto conformemente alle linee guida strategiche e operative (cd. GIRS Policy & Guidelines) approvate da Assicurazioni Generali in qualità di "ultima controllante italiana" ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019 e del Provvedimento IVASS n. 111/2021 in materia d'intermediazione assicurativa.

La Policy AML/IS definisce in maniera chiara la struttura organizzativa implementata per contrastare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le responsabilità della prima linea di difesa (consulenti finanziari della rete di vendita e dipendenti delle unità organizzative responsabili della concreta amministrazione e gestione delle relazioni con la clientela), nonché della seconda (Funzione Antiriciclaggio) e della terza linea di difesa (Internal Audit).

Analogamente la Policy definisce con chiarezza le norme relative all'informativa al CdA agli altri azionisti e tra le funzioni di controllo.

Il CEO di Banca Generali è individuato come il membro del Consiglio di Amministrazione con la responsabilità di attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2015/849/UE (cd. Anti Money Laundering Directive – AMLD).

Il Responsabile Antiriciclaggio di Banca Generali, che ricopre anche l'incarico di Responsabile Antiriciclaggio e di Responsabile della conformità in materia di Sanzioni Internazionali per il Gruppo Bancario ai sensi delle disposizioni dell'EBA, riferisce al CEO della Banca e al Group Head of Anti Financial Crime di Assicurazioni Generali.

I principi richiamati nella Policy trovano attuazione nella documentazione interna di dettaglio (ad es. manuale antiriciclaggio, circolari, procedure operative, ecc.), nella quale sono meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo alla base del rispetto dei principi e delle normative in tema di presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Con cadenza annuale il Gruppo Banca Generali esegue un'autovalutazione dei rischi AML/CFT, sia a livello individuale che di Gruppo, conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia e/o dell'autorità di regolamentazione locale, adottando inoltre il sistema di "data sharing" di Assicurazioni Generali che prevede la condivisione a livello globale di dati relativi a clienti e relazioni ad alto rischio.

La Banca d'Italia è la principale autorità di vigilanza per quanto concerne i controlli AML/CFT.

### 3. AMBITO DEI CONTROLLI AML/IS

Nell'ambito delle relazioni con la clientela la Banca adotta un approccio risk-based e l'attività di controllo si fonda sui seguenti pilastri: adeguata verifica della clientela e profilatura del rischio, registrazione delle relazioni e operazioni, monitoraggio delle operazioni e della clientela, rilevazione e segnalazione di operazioni sospette all'UIF.

I pilastri della strategia del Gruppo:

- Approccio risk-based
- Adeguata verifica della clientela e identificazione e verifica degli UBO (Ultimate Beneficial Owner) e delle altre parti rilevanti
- Individuazione di PEP/sanzioni (liste ONU, OFAC, UE)/liste di reati
- Profilatura della clientela in ambito AML (vengono definite quattro categorie di rischio: "basso", "medio", "medio-alto", "alto") e scambio di informazioni a livello di Gruppo
- Adeguata verifica rafforzata (EDD) per la clientela e le operazioni ad alto rischio, definizione di rapporti vietati e processi di escalation per rapporti e operazioni soggetti a limitazioni
- Registrazione dei rapporti e delle operazioni (almeno 10 anni)
- Controllo dei pagamenti (ex ante e nel continuo)
- Monitoraggio delle operazioni per rilevare le attività sospette
- Segnalazione delle attività sospette all'UIF locale
- Segnalazione interna all'Organismo di vigilanza e ad Assicurazioni Generali
- Formazione in ambito AML/CFT/IS a tutti i membri dello staff, ai dipendenti e ai consulenti finanziari
- Supporto da parte della Funzione Antiriciclaggio di Banca Generali ai Responsabili Antiriciclaggio locali al fine di assicurare l'adozione delle linee guida strategiche definite dalla Capogruppo e sviluppare un approccio coordinato al rischio di riciclaggio
- Ispezioni in loco e da remoto presso le controllate maggiormente esposte al rischio AML
- Reporting verso i diversi stakeholders, interni e del Gruppo

#### 3.1 Focus sull'adeguata verifica rafforzata (EDD)

La Banca applica *ex lege* misure di adeguata verifica rafforzata in caso di:

- clienti, o soggetti i cui titolari effettivi/legali rappresentanti, rientrano nella definizione di Persone Esposte Politicamente (c.d. PEP);
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese non UE;
- rapporti continuativi e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, come definiti dalla Commissione UE.

Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, la Banca esamina contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforza il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

La Banca applica inoltre misure di adeguata verifica rafforzata, in avvio della relazione e in corso

di rapporto<sup>1</sup> secondo quanto descritto nella Policy, nei seguenti casi:

- clienti presenti nelle liste di controllo fornite da società specializzate<sup>2</sup>, per i quali sia stata esclusa la semplice omonimia e venga riscontrato un reato rilevante ai fini antiriciclaggio;
- clienti trust;
- clienti società fiduciarie diverse da GENERFID;
- clienti fondazioni;
- clienti classificati a “rischio alto” in base all’esito del sistema di profilatura della clientela adottato<sup>3</sup>;
- clienti residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio, ulteriori rispetto ai Paesi terzi a alto rischio, indicati dalla Banca nella normativa interna di riferimento in base alle indicazioni tempo per tempo emanate dal Gruppo Assicurazioni Generali o da altri Organi nazionali e internazionali di riferimento per il contrasto del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (es. FATF/GAFI, ONU, OFAC, UIF).

Oltre ai casi sopraccitati, la Banca applica un processo di controllo rafforzato in caso di clienti *prospect* per i quali l’apertura dei rapporti è soggetta a specifica valutazione preventiva. In particolare, previo parere della Funzione Antiriciclaggio, è richiesta l’autorizzazione del soggetto preposto prima di avviare o proseguire un rapporto continuativo o effettuare un’operazione occasionale con a) clienti, o soggetti i cui titolari effettivi/legali rappresentanti, rientrano nella definizione di Persone Esposte Politicamente (c.d. PEP), b) con clienti residenti o aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Da ultimo, per i clienti che in corso di rapporto presentano profilo di rischio “medio-alto” e AuM pari o superiore ad Euro 1.000.000 (“High-net-worth”), è altresì prevista la rafforzata verifica annuale, mediante compilazione del Questionario unico da parte del gestore della relazione. La Banca richiede a tutti i Clienti, in sede di adeguata verifica (KYC), informazioni sulla consistenza patrimoniale complessiva, sul reddito annuo, sull’importo di previsto conferimento e sulle fonti di alimentazione del reddito, del patrimonio e dei fondi che intende conferire.

Inoltre, in sede di rafforzata verifica per tutti i clienti a rischio “alto”, approfondisce l’origine del patrimonio (Source of Wealth – SOW) e dei fondi conferiti in Banca (Source Of Funds – SOF) e, ove necessario, sulla base dei processi declinati nella normativa interna di riferimento, la Banca richiede informazioni documentate dal cliente o, ove possibile, tramite la consultazione di fonti pubbliche affidabili e indipendenti, sulle informazioni rese dal cliente circa l’origine dei fondi/patrimonio.

La Funzione Antiriciclaggio può inoltre richiedere documentazione in caso di dubbio sull’origine dei fondi, o in relazione all’operatività richiesta dal Cliente o rilevata e, in ogni caso in cui il rischio sia valutato come particolarmente elevato.

### **3.2 Segnalazione di operazioni sospette**

La Banca e le Società italiane del Gruppo Bancario inviano senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta, quando sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività

<sup>1</sup> In corso di rapporto, si considerano in perimetro i clienti titolari di contratto di collocamento e consulenza e almeno un altro rapporto a contenuto patrimoniale.

<sup>2</sup> Rientra in tale fattispecie anche la casistica in cui il nominativo presente nelle liste sia un beneficiario di polizza.

<sup>3</sup> Tenuto conto anche di eventuali evidenze della base informativa comune con Assicurazioni Generali (cd. *Group Data Sharing*).

criminosa.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti in sede di adeguata verifica.

Il ricorso frequente e ingiustificato ad operazioni in contante e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

La Funzione Antiriciclaggio istruisce tutte le pratiche inerenti le segnalazioni ricevute e le sottopone al Responsabile della segnalazione delle operazioni sospette che, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante. In tale sede, il Responsabile SOS – tenuto conto degli elementi di sospetto rilevati e del livello di rischio assegnato alla segnalazione – può proporre anche il recesso dal rapporto, al soggetto preposto alla valutazione, sulla base dei processi interni della Banca.

#### **4. QUESTIONARIO DI WOLFSBERG**

Per una descrizione dettagliata relativa a entità e relative proprietà, prodotti e servizi, politiche e sanzioni in ambito AML/CFT, corruzione attiva e passiva, KYC/CDD e EDD, valutazione, monitoraggio e segnalazione rischi, pagamenti e trasparenza, formazione ed educazione, Quality Assurance e Audit, fare riferimento al "Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire" pubblicato sul sito unitamente al presente documento di sintesi.